

# In arrivo i criteri di accreditamento dei certificatori energetici

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2009 13:36



Definizione di “tecnico abilitato” e selezione dei titoli per l'abilitazione nella bozza di Dpr all'esame del Consiglio di Stato



È attualmente all'esame del Consiglio di Stato la bozza di decreto che definisce a livello nazionale la figura del tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. Si tratta dello schema di **Dpr di attuazione dell'art.4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005**, che fa seguito al [Dpr n. 59 del 2 aprile 2009](#) (sulle metodologie di calcolo e i requisiti minimi) e al [DM 26 giugno 2009](#) sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

## Definizione di “tecnico abilitato”

Il terzo e ultimo decreto attuativo dei **Dlgs 192/05** e **311/06** fornisce un lungo e preciso elenco di lauree e diplomi richiesti per l'abilitazione alla nuova professione. L'articolo 2, lettera b) della bozza di Dpr definisce come abilitato alla certificazione energetica il **tecnico “abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi**, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”. Questa figura può essere un libero professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale, o anche un dipendente pubblico o privato.

Nel caso in cui il tecnico non sia competente in tutti i campi citati – ossia progettazione di edifici e di impianti asserviti ad essi - “egli **deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato** in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza”.

## Lauree e diplomi richiesti

I laureati in architettura e ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali, così come i diplomati in geometra, periti industriali, agrari o agrotecnici potranno accedere alla professione di “tecnico abilitato” **senza alcun obbligo di frequentare corsi**. Al contrario, **corsi di formazione specifici sulla certificazione energetica degli edifici** (offerta da regioni, ordini e collegi professionali, enti di ricerca e università) **dovranno essere seguiti** da chi dispone di lauree in matematica, fisica, geologia, chimica, urbanistica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, ingegneria biomedica, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Stato, la bozza di Dpr approderà in Consiglio dei Ministri prima di essere pubblicato (forse non prima del febbraio 2010) in Gazzetta Ufficiale.

## SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Attestato di certificazione: la Lombardia stringe la morsa](#)
- [Via libera al decreto attuativo del 192/2005](#)
- [Cosa rallenta il movimento verde?](#)
- [CASA&CLIMA N°1 - Marzo 2006](#)
- [Detrazione 55%, niente AQE o ACE per sostituzione impianti](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)